



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **28 MAR. 2014** Protocollo N° **134165/A.000-021** Class: Prati Fasc. Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 24 dicembre 2013 “Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane.”
Individuazione del responsabile dell’attività produttiva (art. 10, co. 1). Adempimenti.

Trasmissione tramite PEC

Alle Camere di Commercio del Veneto

A Unioncamere Veneto

Alle Associazioni di categoria

LORO SEDI

La legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36 “Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane” all’articolo 10, comma 1 prevede che “I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP, entro novanta giorni dalla stessa data, il nominativo del responsabile dell’attività produttiva ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese.”

Tale disposizione, prevedendo espressamente la comunicazione diretta al SUAP e non al Registro Imprese, deve essere interpretata alla luce dell’art. 43 bis del DPR n. 445 del 2000, introdotto dall’art. 6, comma 2, lettera f-quinquies) della Legge n. 106 del 2011.

Nello specifico, la citata norma statale prevede che il SUAP:

- “a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
- b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).”

La norma regionale, pertanto, non intende assolutamente fare riferimento ai procedimenti di attuazione della pubblicità nel registro delle imprese di cui al DPR 7 dicembre 1995, n. 581, i quali sono attivati su domanda dell’interessato e nulla hanno a che vedere con le procedure SUAP. La norma ha lo scopo di assicurare l’intercambio informativo tra il SUAP e il Registro delle Imprese/REA e di implementare il fascicolo informatico dell’impresa, di cui al richiamato art. 43 bis del DPR n. 445/2000, con l’atto di designazione del responsabile dell’attività produttiva, per tutti i panifici già attivi all’entrata in vigore della l.r. n. 36 del 2013. Si tratta di una forma di interoperabilità tra SUAP e Registro Imprese senza oneri a carico sia dell’impresa che dello stesso SUAP.

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore
Dott. Michele Pelloso

Dott. Luca Polesello
Responsabile Ufficio Segreteria C.R.A. (041 2795879)
D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823)
Dirigente Settore Affari Generali
LC/documenti/sleggecomunitariadoc

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Industria e Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 0412795810-5815-5861 - Fax 0412795808
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it